



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del Reg. Data 23.12.2021	OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023. Modifica alla delibera giunta n.° 10 del 25 Febbraio 2021 e ridefinizione nuovo assetto organizzativo.
-----------------------------------	--

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **23** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si – no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Vice - Sindaco	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	SI

Presiede la seduta il **Sindaco, Dott. Mirarchi Vincenzo**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **Segretario Comunale Dott. Vincenzo Prenestini**.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta.Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'allegato A con il quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 80.418,09 (A);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 0,00 (B);

Rilevato quindi che la sommatoria dei valori (A) e (B) determina la possibilità di incrementare la spesa per il personale da rendiconto 2018 di una somma pari a € 80.418,09;

Rilevato che:

- tale ultimo importo è superiore al valore corrispondente alla lettera (o) in All. 1);
- per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 357.721,84;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le*

ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilità.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: «Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 in data 28.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto «Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022»;

Richiamata, altresì, la precedente delibera giunta n.° 10 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021\203 prevedendo una totale spesa del personale nel triennio di €. 246.216,51;

Evidenziato che con il medesimo atto è stata determinata la spesa potenziale massima per questo Ente derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale in €. 357.721,84;

Che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021\2023, per come deliberato con precedente atto n.° 10\2021, è inferiore alla spesa potenziale massima di €. 111.506,33;

Che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve tenere conto delle esigenze permanenti in relazione ai processi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

Che si rende necessario, in base alle esigenze dell'Ente, ridefinire in maniera più razionale la macrostruttura organizzativa dell'Ente con l'accorpamento delle Aree Amministrativa e Finanziaria e contestualmente con la ripartizione dell'Area Tecnica in due distinte aree e precisamente Area Urbanistica- Manutentiva – Patrimonio – Cimitero e Area Lavori Pubblici - Demanio;

Considerato, altresì, relativamente alla riorganizzazione della microstruttura comunale, che nei prossimi mesi andranno in quiescenza due unità di categoria C, di cui una appartenente all'Area Amministrativa a far data 31 Marzo 2022;

Che, pertanto, occorre prevedere l'assunzione di una unità a tempo pieno di Categoria giuridica C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo a far data 1 Aprile 2022 in sostituzione del Funzionario che andrà in quiescenza, il tutto ad invarianza della spesa tabellare, ciò al fine di non paralizzare l'attività amministrativa dell'Ente nel prossimo esercizio;

Che si rende necessario, altresì, organizzare l'istituenda Area Urbanistica prevedendo due ulteriori unità e precisamente:

Una unità a tempo determinato part time a 18 ore settimanali di Categoria giuridica D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico;

Una unità a tempo indeterminato e full time di Categoria giuridica C1 con profilo professionale di Istruttore Tecnico;

Che l'assunzione a tempo indeterminato della categoria C1 dovrà avvenire attraverso l'istituto della mobilità obbligatoria e nel caso di esito negativo con la mobilità volontaria previa pubblicazione di apposito bando in esecuzione degli articoli 30 e 34\bis 35 del D.Lgs. n.° 165\2001;

Che, invece, la copertura a tempo determinato dell'unità di Categoria D1, potrà avvenire attraverso l'istituto c.d. a scavalco da altro Ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.° 311\2004 (in alternativa con l'istituto previsto dall'art. 110, 1 comma, del TUEL n.° 267\2000) ;

Che occorre modificare anche la dotazione organica dell'Ente prevedendo, per come detto, le ulteriori unità per come sopra evidenziate;

Che il costo annuale per le due assunzioni, di cui una a tempo determinato, è pari ad €. 46.851,74;

Che tale importo rientra nella spesa potenziale massima del personale per come prevista secondo i parametri di cui al D.M.m 17 Marzo 2020;

Ricordato che inoltre si procederà all'assunzione di una unità a tempo pieno di Categoria giuridica C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo a far data 1 Aprile 2022 in sostituzione del Funzionario che andrà in quiescenza (il 31 Marzo 2022) il tutto ad invarianza della spesa tabellare;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva

rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

Visto in proposito il parere - verbale n. 47 del 18.12.2021 assunto al prot. N. 3687 del 21.12.2021 rilasciato in data 18.12.2021 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Atteso che con propria deliberazione n. 09. del 25.02.2021 è stata effettuata la ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Che con deliberazione della Giunta comunale n.08 in data 25.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto opportuno modificare la dotazione organica organica dell'ente precedentemente approvata con delibera giuntale n.° 10\2021 ridefinendo in maniera più razionale la macrostruttura organizzativa dell'Ente con l'accorpamento delle Aree Amministrativa e Finanziaria e contestualmente con lo sdoppiamento dell'Area Tecnica in due distinte aree e precisamente Area Urbanistica- Manutentiva – Patrimonio – Cimitero e Area Lavori Pubblici -Demanio;

Dare atto che dal combinato della delibera giuntale n.° 10\2021 e della presente il piano occupazionale 2021\23 prevede complessivamente:

- n. 1 posti di Categoria giuridica di D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area Urbanistica- Manutenzione – Patrimonio – Cimitero) part time a 18 ore settimanali da ricoprire a tempo determinato mediante l'istituto c.d. a scavalco da altro Ente locale ex art. 1, comma 557, della Legge n.° 311\2004 (in alternativa con l'attivazione della procedura di cui all'art. 110 comma 1, del d.lgs.267/2000) ;
- n.1 posti di Categoria giuridica di C1 con profilo professionale di Istruttore Tecnico, a tempo pieno e indeterminato da ricoprire, mediante utilizzo dell'istituto della mobilità obbligatoria e/o volontaria ex artt. 30,34 bis e 35 del D.Lgs. n.° 165\2001;
- n.° 1 posto di Categoria giuridica di C1 con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità obbligatoria e/o volontaria ex artt. 30,34 bis e 35 del D.Lgs. n.° 165\2001, ricordando che a tale assunzione si procederà a far data 1 Aprile 2022 in sostituzione dell'Istruttore Amministrativo in essere e che andrà in quiescenza il 31 Marzo 2022, il tutto ad invarianza della spesa tabellare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con Voti Unanimi Favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

1. **Di modificare**, per come meglio esposto in narrativa, il precedente atto deliberativo n.° 10 del 25 febbraio 2021 e precisamente:
 - Il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021\23;
 - Spesa occupazionale programmata nel triennio 2021\2023;
 - Assetto organizzativo dell'Ente;
 - Piano occupazionale per il triennio 2021\23;
2. **di approvare** pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova spesa occupazionale programmata nel triennio 2021\23 (Allegato "A");
3. **di approvare**, pertanto, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il nuovo **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023** (Allegato "B");
4. **di approvare**, pertanto, per le motivazioni riportate nella premessa, il **nuovo assetto organizzativo dell'Ente** (Allegato "C");
5. **di approvare**, pertanto, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 (Allegato "D");
6. **di dare atto** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
7. **Di dare atto** che la delibera di Giunta Comunale n.° 10 del 25 febbraio 2021 viene confermata in ogni altra sua parte;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
9. **di demandare** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
10. **di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Isca sullo Ionio (Prov. CZ)

Spesa occupazionale programmata nel triennio 2021\23

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€	178.771,39
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€	24.307,04
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)	€	
Personale in comando in entrata (+)	€	
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€	
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€	27.513,12
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€	
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€	
Assunzioni per mobilità (+)	€	30.343,87
Assunzioni con selezione attraverso Centro per l'Impiego(+)	€	
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs.267/2000) (+)	€	
Spesa TOTALE (=)	€	260.935,42

la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 di **€. 260.935,42** è inferiore alla spesa potenziale massima pari ad €. 357.721,84 ;

Comune di Isca sullo Ionio (Prov. CZ)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2021-2023

Il presente piano, relativo al periodo 2021-2023, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.02.2021. Tale pianificazione tiene conto dei fabbisogni di personale rilevati nel corso degli ultimi anni, nonché dell'attuale quadro legislativo e delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018.

IL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Si ritiene, preliminarmente, modificare l'assetto organizzativo dell'ente precedentemente approvato con delibera giuntale n.° 10\2021_ridefinendo in maniera più razionale la macrostruttura organizzativa dell'Ente con l'accorpamento delle Aree Amministrativa e Finanziaria e contestualmente con la ripartizione dell'Area Tecnica in due distinte e precisamente Area Urbanistica- Manutentiva – Patrimonio – Cimitero e Area Lavori Pubblici -Demanio;


Inoltre si da atto che dal combinato della delibera giuntale n.° 10\2021 e della presente il piano occupazionale 2021\23 prevede complessivamente:

- n. 1 posti di Categoria giuridica di D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area Urbanistica- Manutenzione – Patrimonio – Cimitero) part time a 18 ore settimanali da ricoprire a tempo determinato mediante l'istituto c.d. a scavalco da altro Ente locale ex art. 1, comma 557, della Legge n.° 311\2004 (in alternativa con l'attivazione della procedura di cui all'art. 110, comma 1, del d.lgs.267/2000) ;
- n.1 posti di Categoria giuridica di C1 con profilo professionale di Istruttore Tecnico, a tempo pieno e indeterminato da ricoprire, mediante utilizzo dell'istituto della mobilità obbligatoria e/o volontaria ex artt. 30,34 bis e 35 del D.Lgs. n.° 165\2001;
- n.° 1 posto di Categoria giuridica di C1 con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante utilizzo dell'istituto della mobilità obbligatoria e/o volontaria ex artt. 30,34 bis e 35 del D.Lgs. n.° 165\2001, ricordando che tale assunzione si procederà a far data 1 Aprile 2022 in sostituzione dell'Istruttore Amministrativo in essere e che andrà in quiescenza il 31 Marzo 2022, il tutto ad invarianza della spesa tabellare;

IL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME FLESSIBILI DI LAVORO

Si da atto che l'assunzione a tempo determinato e part time rientra nel tetto delle spese flessibili che per i Comuni che è fissata al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2009.

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 70 in data 23.12.2021



* da coprire successivamente nell'anno 2022, ad invarianza spesa tabellare, con Istituto della mobilità.

** In convenzione gratuita con Unione dei Comuni "Versante Ionico"

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					
				Utilizzo graduatoria altri enti /Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità	Art. 110 comma 1 d.lgs.267/2000

ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					
				Concorso pubblico	Art. 1, comma 557, L. n.° 311/2004	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità
D	Istruttore Direttivo Tecnico	Urbanistica	PT		X				
C1	Istruttore Tecnico	Urbanistica	FT					X	
C1	Istruttore Amministrativo **	Amministrativo	FT					X	

- ** Per tale assunzione si procederà a far data 1 Aprile 2022 in sostituzione dell'Istruttore Amministrativo in essere e che andrà in quiescenza il 31 Marzo 2022, il tutto ad invarianza della spesa tabellare;

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto **“Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023. MODIFICA alla delibera giuntale n.º 10 del 25 Febbraio 2021 e ridefinizione nuovo assetto organizzativo.”** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, lì 16/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCENZO LAROCCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto **“Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023. MODIFICA alla delibera giuntale n.º 10 del 25 Febbraio 2021 e ridefinizione nuovo assetto organizzativo.”** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, lì 16/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCENZO LAROCCA

Prot. n. 3687
del 21.12.2021



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO (Provincia di Catanzaro)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2021/2022/2023- APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA-NUOVO PIANO OCCUPAZIONALE

Verbale n. 47

del 18 dicembre 2021

Oggetto: Parere Esame proposta delibera di G.C. "Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021/2022/2023. Modifica alla delibera giunta n. 10 del 25 Febbraio 2021 e ridefinizione nuovo assetto organizzativo."

Premesso che:

- l'art. 19, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Il Revisore Unico del Comune, ricevuta la suddetta proposta in data 16 dicembre 2021,

richiamati

- L'art. 91 del TUEL in materia di assunzioni ed obbligo della programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte degli organi di vertice degli enti locali;
- Il d.lgs. 165/2001 art. 6, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 25/05/2017 in ordine alla ricognizione e fabbisogno del personale;
- L. 296 del 27/12/2006 art. 1 commi 557, 557-bis, 557quater e 562 in materia di contenimento della spesa del personale;
- L. 208 del 28/12/2015 - art. 1 comma 228 in materia di assunzione del personale per gli enti locali;
- L'art. 3 D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in legge 114/2014 in materia di capacità assunzionale;
- D.L. 34/2019 - art. 33, comma 2 in materia di assunzioni in base alla sostenibilità finanziaria e rispetto dei valori soglia su base di fascia demografica dei Comuni;
- L'art. 39, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n.449;

Visto il decreto 08/05/2018 con cui il Ministro della Pubblica Amministrazione ha definito le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte della PA";

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n.108 del 27/04/2020 attuativo del richiamato art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019.

Visto l'allegato A con il quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che la proposta in esame è a Modifica ed integrazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, già approvata dalla Giunta comunale;

Considerato che la capacità assunzionale dell'Ente ed i limiti di spesa in materia trova dimostrazione negli allegati al Piano del fabbisogno già approvato sul quale il Revisore si è espresso favorevolmente;

Preso atto che la proposta in esame si rende necessaria per ridefinire la macrostruttura organizzativa dell'ente in modo da renderla piu' funzionale atteso che a far data 31 Marzo 2002, successivamente all'approvazione della proposta citata al punto precedente, due unità di categoria C, andranno in quiescenza;

Preso atto, altresì, che si rende necessario prevedere l'assunzione di una unità a tempo pieno di categoria giuridica C, Istruttore Amministrativo in sostituzione del Funzionario che andrà in quiescenza, al fine di colmare con tempestività il funzionamento degli Ufficio amministrativo per non paralizzare l'attività dell'Ente, nonché la necessità di organizzare l'istituenda Area Urbanistica, prevedendo l'assunzione di due ulteriori unità;

Considerato che il costo annuale delle due unità da assumere di cui una a tempo determinato, è pari ad euro 46.851,74 e che tale importo rientra nella spesa potenziale massima del personale per come prevista, secondo i parametri di cui al D.M.17 Marzo 2020;

che in riferimento all'assunzione a tempo pieno di una unità con profilo C, Istruttore Amministrativo, sarà in sostituzione a far data dal 1 Aprile 2022 del Funzionario che andrà in quiescenza, senza variazione di spesa;

Confermato che il Comune di Isca sullo Ionio:

- rientra nella fascia demografica corrispondente al valore soglia ai fini della capacità assunzionale;
- ha rispettato il vincolo della spesa del personale da contenere entro il valore medio del triennio 2011/2013 per come già espresso dal Dirigente competente e rilevato da questo revisore nel relativo parere rilasciato il 24.02.2021;
- Che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs.267/2000.

Visto il D.L. 30 marzo 2001, n.165;

Visto il D.L. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il DPCM 8 maggio 2018;

Visto il CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;

Visto il DM 17 marzo 2020;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il sottoscritto revisore unico ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto; per quanto di propria competenza


esprime

parere favorevole alla proposta in oggetto da sottoporre alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione del piano del fabbisogno di personale 2021 – 2023.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche in materia e dai vincoli di bilancio.

Cetraro il 18.12.2021

Il Revisore Unico
Florida Anna Avolio



Il presente verbale viene così fatto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. Vincenzo Mirarchi



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Prenestini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota del prot. n. 3716 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U...

27 DIC. 2021

27 DIC. 2021

Isca Sullo Ionio 27 DIC. 2021



IL RESPONSABILE

F.to Mirijello Celestina

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca Sullo Ionio, 27 DIC. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca Sullo Ionio, 23 DIC. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Prenestini